

Legge regionale 07 luglio 2017 , n. 25 - TESTO VIGENTE dal 09/08/2022

Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale.

Art. 3

(Raccolta dei funghi nel territorio degli EDR non compreso nelle CDM)(1)

1. La raccolta dei funghi nel territorio degli EDR non compreso in una CDM è consentita a coloro che:

- a)** sono in possesso dell'autorizzazione alla raccolta di cui all'articolo 2;
- b)** sono in possesso della ricevuta del versamento all' EDR del contributo annuale.

(2)(3)

2. Il versamento del contributo annuale consente la raccolta per l'anno solare in cui è effettuato.

3. Durante l'attività di raccolta il raccoglitore deve essere in possesso di documento di identità, dell'autorizzazione alla raccolta e della ricevuta del versamento del contributo annuale.

4. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di caccia, è individuato l'importo del contributo annuale.

(4)

Note:

1 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 4, comma 70, lettera e), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.

2 Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 70, lettera e), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.

3 Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 4, comma 70, lettera e), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.

4 Comma 4 sostituito da art. 4, comma 70, lettera f), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.